

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Oggetto: Autocertificazione antimafia.

La/Il sottoscritto/a nato a.....
il..... residente in..... via.....
nc..... partita IVA..... Codice fiscale..... consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all' art. 75 del D.P.R. 445/00;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/00;
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati
nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare:

art. 85 comma 2⁽¹⁾

(codice fiscale)	(cognome)	(nome)	(Data di nascita)	(luogo di nascita)	(Carica sociale)

art. 85 comma 2 bis⁽¹⁾

(codice fiscale)	(cognome)	(nome)	(Data di nascita)	(luogo di nascita)	(Carica sociale)

art. 85 comma 3⁽¹⁾(indicare solo i soggetti maggiorenni)

(codice fiscale)	(cognome)	(nome)	(Data di nascita)	(luogo di nascita)	(rapporto con il sottoscrittore)

Luogo e data della dichiarazione

In fede

N. B.: La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante

Ovvero

La firma deve essere autenticata secondo la normativa vigente allegando copia di un documento di identità del dichiarante

⁽¹⁾Il testo dell'articolo 85 del D. Lgs. n. 159/2011 è riportato sul retro del foglio

Decreto Legislativo n. 159/2011 –“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)”

(G.U. 28 settembre 2011, n. 226) (...)

Art. 85– Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#), per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'[articolo 2602 del codice civile](#) e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'[articolo 2477 del codice civile](#), al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera b\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 153 del 2014, poi così modificato dall'art. 1 della legge n. 121 del 2015)

(...)